



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI

Decreto n. 17

Polignano a Mare, 27 agosto 2025

Oggetto: Revoca nomine assessorili unitamente alle relative deleghe – Azzeramento della Giunta comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- questa Amministrazione è stata interessata dalle elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022 e del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno 2022;
- in data 1° luglio 2022 vi è stata la proclamazione dell'elezione del Sindaco;
- in data 13 luglio 2022 vi è stata la proclamazione dei Consiglieri comunali;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/07/2022, esecutiva, avente ad oggetto *"Consultazione elettorale del 12 e 26 giugno 2022. Verifica delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, del D.Lgs. n. 235/2012 e D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. Convalida alla carica degli eletti Sindaco e Consiglieri comunali, proclamati eletti subentrati"*, si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale e dei Consiglieri comunali subentrati a quelli cessati dalla carica a seguito della nomina alla carica di Assessore;

VISTO il decreto n. 4 del 19/07/2022 con il quale il Sindaco ha nominato Assessori componenti della Giunta comunale di Polignano a Mare le persone di seguito indicate, con attribuzione delle deleghe specificate a fianco di ciascuna di esse:

- Angelo Focarelli, come in atti generalizzato e domiciliato, con delega nelle seguenti materie:
Urbanistica e Edilizia Privata – Infrastrutture e Lavori Pubblici – Riqualificazione Urbana – Sicurezza sul Lavoro – PNRR e Transizione ecologica;
- Joana Grasso, come in atti generalizzata e domiciliata, con delega nelle seguenti materie:
Politiche Sociali – Politiche Disabilità – Politiche Immigrazione – Politiche per la casa – Politiche Giovanili – Tutela Consumatori – Trasparenza – Politiche per l'infanzia – PNRR e Innovazione Sociale;
- Antonio Pacelli, come in atti generalizzato e domiciliato, con delega nelle seguenti materie:
Polizia Locale – Commercio e Attività Produttive – Fiere e Mercati – Gestione dei Rifiuti e Bonifica – Artigianato – Viabilità e Mobilità – Edilizia Scolastica – Decoro e Arredo Urbano – Verde Pubblico – Protezione Civile;
- Francesco Muciaccia, come in atti generalizzato e domiciliato, con delega nelle seguenti materie:
Turismo e grandi eventi – Bilancio – Tributi;
- Porzia Priscilla Raguso, come in atti generalizzata e domiciliata, con delega nelle seguenti materie:
Cultura, Sport e Tempo Libero – Musei e Biblioteche – Beni Archeologici e Monumentali – Scuola e Pubblica Istruzione – Politiche sul randagismo- Pari Opportunità – Spettacolo e Manifestazioni Culturali – Volontariato/Associazionismo.

CONSIDERATO che con il succitato decreto n. 4 del 19/07/2022 il Sindaco:

- si è riservato per sé le seguenti materie:
 - Rapporti con la Città Metropolitana;
 - Salute e sanità pubblica;

- Agricoltura;
- Ambiente;
- Patrimonio;
- Personale;
- Recupero periferie;
- ha conferito all'Assessore Angelo Focarelli le funzioni di Vice Sindaco, da esercitarsi in conformità e nei casi previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2022, esecutiva, avente ad oggetto "*Verbale comunicazione del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta*";

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 17/11/2022, esecutiva, di approvazione delle "*LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO PER IL QUINQUENNIO 2022-2027*";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17/02/2025, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce:

- al comma 2, che "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.*";
- al comma 4, che "*Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.*";

VISTO l'art. 31 - Cessazione di singoli componenti della Giunta - del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che "*I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, rimozione o morte. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede a nominare altro Assessore informando il Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, di norma unitamente al nominativo del nuovo Assessore. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.*";

CONSIDERATO che:

- l'atto di nomina o di revoca di un Assessore comunale è da configurarsi, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, alla stregua di atto di "*alta amministrazione*" anziché "*politico*", considerato che lo stesso non "*costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti*" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3144), né risulta comunque connotato da libertà nei fini (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; Idem, 23 gennaio 2007, n. 209, ove si pone in risalto come tale atto "*non sia libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune*"), risultando piuttosto ben "*sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti*" (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 maggio 2021, n. 936; idem, sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057);
- tale atto di nomina o di revoca costituisce, pertanto, atto rientrante nella categoria degli atti di "*alta amministrazione*", riconducibili proprio "*in prevalenza agli atti di nomina di organi di vertice ed amministrazioni ed enti pubblici*", rispetto a cui ben "*sono configurabili posizioni giuridiche soggettive per la tutela delle quali è ammesso il diritto di azione*" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071 e 2 agosto 2017, n. 3871);
- nello specifico, una volta inquadrato l'atto di revoca tra gli atti di alta amministrazione, va applicato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale gli atti di alta amministrazione sono una "*species*" del più ampio "*genus*" degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi; infatti, venendo in rilievo un atto di alta amministrazione riferito ad un

incarico fiduciario, il controllo del Giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali e alla manifesta arbitrarietà (cfr., Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6228; idem, 3 aprile 2004, n. 1042);

- la stessa motivazione dell'atto di revoca assume connotati di semplicità e il sindacato del Giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2023, n. 207; idem, 12 luglio 2011, n. 4502); nella stessa giurisprudenza amministrativa si è, pertanto, affermato che la motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il Capo dell'amministrazione e il singolo Assessore, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato, mentre è sufficiente che le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 215; Idem, 5 dicembre 2012, n. 6228; TAR Calabria, Sez. I, n. 2202/2021);
- la motivazione dell'atto di revoca - come chiarito anche dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere 13 novembre 2019, n. 2859, con richiamo anche a Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012 n. 6228 - può pertanto rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un Assessore, visto che è soltanto quest'ultimo Organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca;
- pertanto nel delicato esercizio del sindacato giurisdizionale degli atti "*de quibus*" deve aversi riguardo alla motivazione, sia pure di carattere semplice, posta alla base dell'atto di revoca e al riscontro, anche di tipo documentale, posto a base di detta motivazione, al fine di accertare se la stessa sia fondata sul venire meno del rapporto fiduciario al fine di preservare l'equilibrio politico della maggioranza, ovvero se la motivazione sia meramente apparente, disvelandosi dietro di essa un esercizio arbitrario del potere di revoca;
- dai suddetti caratteri dell'atto di revoca deriva la conseguenza che la revoca degli Assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedurali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi disciplinati dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, pertanto, non richiede che l'avvio dello stesso procedimento debba essere comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., atteso che, data la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca, l'interessato non può opporvisi e quindi la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209);

PRESO ATTO, quindi, che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione, così che appare evidente come la verifica, in termini di sufficienza ed idoneità delle ragioni della revoca dell'incarico di Assessore a sorreggerne la relativa determinazione, e la conseguente delimitazione del perimetro dell'obbligo di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale atto, quale atto di "*alta amministrazione*", tenuto conto che gli atti di nomina e revoca dell'incarico di Assessore vanno annoverati tra quelli aventi carattere fiduciario, adottati sulla base di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia discrezionalità e opportunità politico-amministrativa, rimesse esclusivamente al Sindaco;

CONSIDERATO che da una valutazione politica generale sull'andamento dell'attività amministrativa sino ad oggi svolta è emersa la necessità, in accordo con l'intera maggioranza consiliare, di una verifica politica che definisca un percorso condiviso di oltre metà mandato al fine di rinforzare i rapporti politici interni pur esplorando la possibilità di ridefinire relazioni con l'esterno, attraverso la c.d. società civile e altre forze politiche, e di consentire alla coalizione che supporta e supporterà questa Amministrazione di raggiungere gli ambiziosi traguardi contenuti nel programma elettorale, alcuni di essi in questi primi tre anni sono già stati raggiunti, per molti altri sono state gettate le basi per centrarli a breve, grazie al lavoro instancabile dell'intera Giunta, e che l'esito finale di tale verifica si pone nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato amministrativo ricevuto dalla comunità;

ATTESO che, per dare un nuovo impulso all'azione amministrativa ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di mandato, si ritiene opportuno revocare tutte le deleghe assessorili conferite con decreto sindacale n. 4 del 19/07/2022 e, quindi, di azzerare la Giunta, nei componenti attualmente in carica, unitamente all'attribuzione delle funzioni di Vice Sindaco;

RITENUTO, quindi, di revocare la nomina dei componenti della Giunta con relative deleghe, dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative, e che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli Assessori, ma di un provvedimento dettato oltre che da valutazioni politiche anche a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l'azione politico-amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza amministrata e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa dell'Ente comunale;

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il vigente Statuto comunale;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI REVOCARE le nomine assessorili, unitamente alle rispettive deleghe conferite con decreto sindacale n. 4 del 19/07/2022 agli Assessori in carica e all'attribuzione delle funzioni di Vice Sindaco, con conseguente azzeramento della Giunta.
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua notificazione agli Amministratori interessati.
3. DI RISERVARSI, con successivo e separato provvedimento, la nomina dei componenti della nuova Giunta.
4. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL e dell'art. 31 del vigente Statuto comunale, il presente decreto al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento e dalla data della sua trasmissione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi).
6. DI INCARICARE l'Ufficio messi di notificare il presente decreto agli Amministratori interessati avendo cura di trasmettere copia dello stesso munito della relata di notificazione per i conseguenti adempimenti:
 - alla Presidente del Consiglio comunale;
 - al Segretario Generale;
 - al Dirigente dell'Area I.
7. DI DISPORRE che il presente decreto sia trasmesso:
 - alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Bari;
 - alla Presidente del Consiglio comunale;
 - al Segretario Generale;
 - ai Dirigenti dell'Ente e all'incaricato di Elevata Qualificazione presso l'Area III;
 - al Collegio dei Revisori dei conti;
 - al Nucleo di valutazione.
8. DI DISPORRE altresì che, a cura dell'Ufficio di Segreteria, il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni.

9. DI ADEMPIERE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., all'obbligo di pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio informatico dell'Ente sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente":

- sotto-sezione 1° livello "Organizzazione", sotto-sezione 2° livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e governo";
- sotto-sezione 1° livello "Provvedimenti", sotto sezione 2° livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico";
- sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", sotto-sezione "Decreti Sindaco".

IL SINDACO
Dott. Vito Carrieri



